

Roma, 25 maggio 2023

Circolare n. 119/2023

Oggetto: Notizie in breve.

Autostrade – Obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti da parte dei rivenditori al pubblico – In attuazione dell'art.1 c.2-4 del DL n.5/2023 come convertito dalla L.n.23/2023 (cd DL sulla trasparenza dei prezzi del carburante), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha disciplinato le modalità dell'obbligo per i rivenditori al pubblico di carburanti presenti sulle autostrade di esporre oltre al prezzo di vendita praticato il prezzo medio nazionale di riferimento dei carburanti, ovvero di esporre il prezzo medio regionale da parte dei rivenditori presenti sulla rete ordinaria. A tal fine, dal 24 luglio 2023 gli esercenti dovranno comunicare i prezzi praticati al MIMIT che elaborerà i dati e calcolerà le suddette medie aritmetiche; dall'1 agosto 2023 tali valori saranno pubblicati giornalmente in un'apposita sezione del proprio sito internet (cd Osservaprezzi carburanti) e gli esercenti dovranno esporli all'interno dell'area di rifornimento nel rispetto delle condizioni di sicurezza e in modo da garantirne adeguata visibilità – DM MIMIT del 31.3.2023 pubblicato sulla G.U. n.118 del 22.5.2023

Autotrasporto – Tachigrafo intelligente di transizione – Come è noto, il Regolamento UE n.1054/2020 (I Pacchetto mobilità) e il Regolamento di esecuzione UE n.1228/2021 hanno stabilito che dal 21 agosto 2023 per tutti i veicoli di nuova immatricolazione di peso superiore a 3,5 tonnellate scatti l'obbligo di installazione dello smart tachograph di ultima generazione, che consentirà di registrare l'esatto momento di attraversamento delle frontiere e di localizzare le attività di carico e scarico; alla luce di ritardi nello sviluppo del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (cd "OSNMA") sui nuovi apparecchi che si protrarranno fino a tutto il 2023, è stato emanato il Regolamento di esecuzione UE n.980/2023 che prevede l'installazione di un "tachigrafo intelligente di transizione" sui mezzi immatricolati a partire dal 21 agosto e fino a quando il servizio di autenticazione OSNMA non sarà diventato operativo; tali tachigrafi di transizione avranno tutte le caratteristiche tecniche previste per gli smart tachograph tranne che il suddetto servizio OSNMA per la cui operatività, quando sarà finalmente disponibile, sarà necessario effettuare un aggiornamento del software – Regolamento di esecuzione UE n.980/2023 pubblicato su GUCE L 134 del 22.5.2023.

Trasporti internazionali – Ucraina – Nuovo sistema elettronico di registrazione – L'Ambasciata d'Ucraina ha comunicato che è stato implementato un nuovo sistema elettronico di registrazione (https://echerha.gov.ua/) già disponibile per gli autisti di veicoli per il trasporto merci che ottimizzerà i tempi di registrazione e prenotazione alla frontiera ucraina al fine di minimizzare i tempi di attesa dei veicoli in uscita verso occidente.

Cristiana Marrone Responsabile di Area Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 61/2023 e 258/2020 Allegati tre

Gr/qr

G.U. n.118 del 22.5.2023

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 31 marzo 2023

Modalita' dell'obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», e in particolare l'art. 51, commi 1 e 2, ai sensi del quale, «al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale», si introduce l'obbligo per «chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per l'activita' di comunicare al ministere della sviluppo economica i uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato», affidando a un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di individuare «secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze dell'obbligo» e definire «i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010);
Visto il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico

17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ettebro 2010 concernente comunicazione e nubblicazione dei prezzi di ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 marzo

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, ove si dispone la modifica della denominazione del Ministero dello sviluppo economico, che acquisisce il nome di «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23;

n. 23;
Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 14
gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 23, ove si dispone che «il Ministero delle imprese e
del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei
carburanti di cui all'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi
comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di
carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete
autostradale nonche' la media aritmetica, su base nazionale, di
quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale
e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I è ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera 1-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La modalita' delle comunicazioni, da effettuarei al variare in aumonto e in diminuzione dal propositivo della comunicazioni, da effettuarei al variare in aumonto e in diminuzione dal propositivo della comunicazione della comunicazione della comunicazione della comunicazioni della comunicazione della comunicazione della comunicazioni della comunicazione della effettuarsi al variare, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le caratteristiche e le modalita di comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le caratteristiche e le modalita di comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma 3 sono di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma contenenti le informazioni di cui al comma di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma contenenti le informazioni di cui al comma di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma di cartelloni contenenti le informazioni di cui al comma di cartelloni contenenti le informazioni di cui al cartellon definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto»;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 5 del 2023, ove dispone che «Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza cartelloni riportanti i

prezzi medi di riferimento definiti ai sensi del comma 2»; Considerato che il comma 4 del medesimo art. 1 del precitato decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23 stabilisce che «in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui la violazione si e' consumata. Ove la violazione degli obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni, puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo periodo si applica, con i medesimi importi e modalita', anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy e pubblicati nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente comma si applica, altresi', alle violazioni dell'art. 15, comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in caso di omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione»;

singolo impianto di distribuzione»; Considerato inoltre che la disponibilita' di dati richiesti dalle precitate disposizioni circa i prezzi praticati appare necessaria al fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy il calcolo e la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale e della media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale;

dei carburanti comunicati dagli esercenti ai sensi dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, raggiungibile all'indirizzo https://carburanti.mise.gov it:

https://carburanti.mise.gov.it;

Considerato che l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sussiste per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato e va riferito, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, ad una sola forma di vendita;

Considerato che il garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'art. 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 predispone trimestralmente una relazione sull'andamento dei prezzi medi, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23; Visto l'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 201 2016,

n. 257 recante disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) esercenti: coloro che esercitano l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile;

b) self-service: modalita' di distribu l'erogazione del carburante a cura dell'utente; distribuzione che

c) servito: modalita' di distribuzione che prevede l'erogazione del carburante a cura del personale addetto all'impianto;

d) comunicazioni volontarie di prezzo per i carburanti speciali e per le modalita' di vendita diverse dal self-service: le comunicazioni motivate dall'interesse commerciale concorrenziale

dell'operatore a far conoscere la propria offerta completa;
e) decreto-legge: il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23
recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi
dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione

- del trasporto pubblico»;
 f) legge: la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia»;
 - g) ministero: Ministero delle imprese e del made in Italy;

h) DG Mercato: Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica;

- i) Osservaprezzi carburanti: servizio telematico dedicato alla raccolta ed alla pubblicazione dei prezzi praticati dei carburanti realizzato in attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n.
- 1) tipologia di carburante per autotrazione per uso civile: benzina, gasolio, GPL e metano (CNG, GNL, L-GNC);
 m) carburanti speciali: tipologie di carburanti differenti da

quelli indicati alla lettera l);
n) sito internet: sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 2 Oggetto

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 1, comma del decreto-legge n. 5/2023, le modalita' dell'obbligo comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l'attivita' di di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, di cui all'art. 51, comma 1, della legge n. 99/2009, nonche' le caratteristiche e le modalita' di esposizione dei cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento.

Art. 3

Obbligo di comunicazione dei prezzi

- 1. L'obbligo di comunicazione al Ministero dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 5/2023, sussiste con riferimento:
 - a) alla comunicazione iniziale di apertura di nuovo impianto;
- b) alla comunicazione, preventiva o almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato rispetto all'ultimo prezzo comunicato e, comunque, con frequenza settimanale, anche in assenza di variazioni di prezzo, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviste. comunicazione inviata.
- 2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 sussiste per la vendita effettuata mediante modalita' self service; ove non sia presente e operativa tale forma di vendita, l'obbligo di comunicazione va riferito alla vendita in modalita' servito.
- 3. Resta ferma la possibilita', compatibilmente con le capacita' di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, di comunicare su base volontaria ai medesimi fini della pubblicazione cul sito del Ministero apple i provisione della pubblicazione cul sito del Ministero apple i provisione della pubblicazione cul sito del Ministero apple i provisione della pubblicazione cul sito del Ministero apple i provisione della pubblicazione cul sito del Ministero apple i provisione della pubblicazione cul sito del Ministero apple i provisione provisione della pubblicazione della pubblicazione della pubblicazione della provisione della pubblicazione della provisione della pubblicazione della provisione della pubblicazione della provisione della pubblicazione della pubblicazion della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per altre modalita' di vendita.
- 4. Per i carburanti speciali e le altre modalita' di vendita le comunicazioni volontarie di prezzo, una volta presentate, e fino a rinuncia espressa a tale facolta', rispondono ai medesimi obblighi di veridicita' ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.

Art. 4

Termini, modalita' della comunicazione e pubblicazione

- L'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 decorre dal luglio 2023. Gli esercenti effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 3 al Ministero indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate e adempiono all'obbligo di comunicazione esclusivamente con modalita' telematiche mediante utilizzo dell'applicativo disponibile sul servizio telematico accessibile, previa autenticazione, all'indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it, seguendo altresi' le istruzioni e indicazioni integrative pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche dell'indirizzo internet per l'accesso al servizio telematico sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero.
- 2. Sono altresi' possibili forme di trasmissione semplificata, di cui all'art. 5, fermo restando che gli esercenti rimangono destinatari dell'obbligo di comunicazione al Ministero.
- 3. Al fine di garantire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti, i prezzi comunicati sono pubblicati su Osservaprezzi carburanti.
- 4. I prezzi comunicati sono utilizzati dal Ministero per ogni utile elaborazione statistica, anche a livello nazionale, e per attivita' di monitoraggio, comparabilita' dei prezzi, comunicazione al

pubblico, anche attraverso applicazione fruibile a mezzo dispositivi portatili, nonche' per le finalita' di cui all'art. commi 3-bis e 5-bis, del decreto-legge.

Art. 5 Forme di trasmissione semplificata e forme di collaborazione

1. Ai fini di facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonche' per rendere possibili forme di trasmissione semplificata da parte degli esercenti dei prezzi praticati dei carburanti, quali, ad esempio, forme di comunicazione intermediata dei prezzi e, inoltre, al fine dell'eventuale utilizzo di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la DG Mercato puo' stipulare apposite convenzioni a titolo non oneroso, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l'interesse a gestire tali forme di comunicazione.

manifestino l'interesse a gestire tali forme di comunicazione.

2. Ai fini dell'assistenza e per l'aggiornamento del servizio telematico di cui all'art. 4, e del patrimonio informativo dell'Osservaprezzi carburanti in collegamento dinamico con il registro delle imprese, nonche' per le finalita' di cui all'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l'Unione italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili.

3. Ai sensi dell'art. 1. comma 3-bis. del decreto-legge, al fine di

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del decreto-legge, al fine di garantire un'adeguata diffusione presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei prezzi pubblicate, il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente un'applicazione informatica, fruibile a mezzo di dispositivi portatili, che consenta la consultazione dei prezzi medi nonche' dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, mediante un soggetto in house. In alternativa il Ministero provvede sulla base di convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza.

> Art. 6 Elaborazione e pubblicazione dei prezzi medi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge, il Ministero ricevute le comunicazioni dei prezzi, ai sensi degli articoli 2 e 3, elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e della province autoroma dei prezzi. elabora i dati e calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione in impianti situati fuori della rete autostradale, nonche' la media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale, curandone quindi la pubblicazione con frequenza giornaliera, a partire dal 1° agosto 2023, entro le ore 8,30 in apposita sezione del proprio sito internet, in formato aperto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera 1-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica di cui al comma 1 sono stabiliti nell'allegato tecnico al presente decreto, ferma restando la possibilita' di eventuali modifiche o integrazioni da adottarsi con successivo decreto direttoriale della

integrazioni da adottarsi con successivo decreto direttori DG Mercato, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero. direttoriale della

Art. 7 Caratteristiche e modalita' di esposizione dei cartelloni contenenti i prezzi medi

dei cartelloni contenenti i prezzi medi

1. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante
per autotrazione, compresi quelli operanti lungo la rete
autostradale, espongono con adeguata evidenza un cartellone
riportante i rispettivi prezzi medi, di cui all'art. 6, relativi alle
tipologie di carburanti disponibili presso il proprio punto vendita,
assicurandone l'aggiornamento con frequenza giornaliera.

2. A decorrere dal 1° agosto 2023, gli esercenti espongono i prezzi
medi entro le ore 10,30 se l'orario di apertura e' precedente o
contestuale alle ore 8,30; qualora l'orario di apertura sia
successivo alle ore 8,30, gli esercenti espongono i prezzi medi entro
le due ore successive all'apertura; in caso di apertura 24 ore su 24
gli esercenti espongono i prezzi medi entro le ore 10,30.

3. Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto

Il cartellone riportante i prezzi medi deve essere esposto all'interno dell'area di rifornimento, nel rispetto delle condizioni

di sicurezza, in modo da garantirne adeguata visibilita'.

- 4. Il cartellone reca apposita indicazione che i valori in esso presenti sono riferiti ai prezzi medi; la dimensione dei caratteri usati e' determinata in modo da garantirne la visibilita' in condizioni di sicurezza assicurando una dimensione minima pari a 12 cm in altezza.
 - 5. I prezzi medi, di cui all'art. 6, sono esposti secondo il

seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; sono esposti in euro per il litro o in euro per chilogrammo per il metano, indicando, con pari dimensione, le cifre decimali fino alla terza.

> Art. 8 Vigilanza e sanzioni

- 1. Gli obblighi di cui ai precedenti articoli rilevano ai fini della applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge a decorrere dal 1° agosto 2023. Sino a tale data continuano a trovare decorrere dal 1º agosto 2023. Sino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 ottobre 2010, giusta la previsione di cui all'art. 1, comma 4 ultimo periodo del decreto-legge.

 2. Non costituisce violazione dell'obbligo di esposizione del prezzo medio, di cui al presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell'attivita' di vendita.

 3. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei prozzione dell'artivita di presente decreto, il mancato aggiornamento del cartello in caso di sospensione dell'obbligo di trasmissione dei prozzioni dell'artivita di vendita.
- prezzi la mancata trasmissione delle comunicazioni nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e cio' comunicato sul sito Osservaprezzi.
- 4. Non costituisce inadempimento dell'obbligo di esposizione il mancato aggiornamento del cartello nel caso in cui i prezzi medi non vengano pubblicati dal Ministero e cio' sia comunicato sul sito internet del Ministero.

Art. 9 Abrogazioni

1. A decorrere dal 1° agosto 2023 cessano di avere applicazione i decreti del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, attuativo della disposizione di cui all'art. 51 della legge 23 luglio 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010) e 17 gennaio 2013, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 15 margo 2013) 63 del 15 marzo 2013).

> Art. 10 Disposizioni finali

- 1. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 2. Il presente decreto acquista efficacia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 31 marzo 2023

Il Ministro: Urso

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello svilup economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo, reg. n. 587

ALLEGATO TECNICO (art. 6, comma 2)

I criteri e le modalita' per il calcolo della media aritmetica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 5/2023, n. 23 sono

illustrate nel presente allegato.

1. I prezzi medi sono calcolati con frequenza giornaliera sulla base dei prezzi comunicati al Ministero ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente decreto;

- 2. I prezzi medi sono calcolati prendendo in considerazione i prezzi in vigore alle ore 8,00 del medesimo giorno e con decorrenza
- non oltre otto giorni prima;
 3. I prezzi medi sono calcolati con esclusivo riferimento alle seguenti tipologie di carburante: gasolio, benzina, GPL e metano facendo riferimento, per gasolio e benzina, ai prezzi comunicati per la modalita' «self service» e, per GPL e metano, ai prezzi comunicati per la modalita' «servito».
- 4. Sono esclusi dal calcolo dei prezzi medi il GNL e L-GNC e i carburanti speciali.
- 5. Nel caso in cui, per assenza di comunicazioni utili al calcolo, come definito al punto 2, non sia possibile, in una o piu' giornate, calcolare la media dei prezzi comunicati per una o piu' tipologie di carburanti, il relativo prezzo medio e' sostituito da una sigla indicante la «non disponibilita'» di tale dato.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/980 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada (¹), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto i tachigrafi intelligenti, che comprendono un collegamento al sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System, «GNSS»).
- (2) Le specifiche tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione (²).
- (3) Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio (³) ha introdotto nuovi requisiti per il tachigrafo intelligente, che hanno richiesto la modifica delle relative specifiche tecniche. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione (⁴) ha pertanto modificato il regolamento (UE) 2016/799 per introdurre una seconda versione del tachigrafo intelligente.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 ha introdotto l'uso obbligatorio del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (Open Service Navigation Message Authentication, «OSNMA») di Galileo da parte dei tachigrafi intelligenti, al fine di consentire l'autenticazione delle posizioni registrate dal tachigrafo mediante l'uso del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) di Galileo.
- (5) L'OSNMA è attualmente in una fase di prova pubblica e la sua dichiarazione di servizio è prevista solo dopo la data di introduzione della seconda versione del tachigrafo intelligente nei veicoli di nuova immatricolazione. Ciò provoca incertezza per quanto riguarda sia l'omologazione delle unità elettroniche di bordo, sia il comportamento dei tachigrafi intelligenti di seconda versione in seguito a una futura modifica del segnale nello spazio nell'OSNMA.
- (6) Per garantire condizioni di prova e di omologazione armonizzate, nonché comportamenti armonizzati delle unità elettroniche di bordo, è necessario garantire un funzionamento comune dei tachigrafi intelligenti di seconda versione, sia prima che dopo la dichiarazione di servizio dell'OSNMA.
- (7) I primi tachigrafi intelligenti di seconda versione dovrebbero essere omologati sulla base del segnale nello spazio e del materiale crittografico dell'OSNMA disponibili per la fase di prova pubblica del servizio. Al fine di garantire che il conducente non sia disturbato dopo la modifica del segnale operativo nello spazio, tali tachigrafi dovrebbero ignorare l'OSNMA fino a quando non potranno essere aggiornati per utilizzare appieno tale servizio. Ciò crea un periodo di transizione per i tachigrafi intelligenti di seconda versione per quanto riguarda l'uso dell'OSNMA.

⁽¹⁾ GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1.

⁽²) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione, del 16 luglio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti (GU L 273 del 30.7.2021, pag. 1).

ΙT

- (8) Tali tachigrafi di transizione dovrebbero garantire tutte le funzionalità di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.
- (9) Una volta effettuata la dichiarazione di servizio OSNMA, si prevede che non saranno necessarie modifiche dell'hardware per consentire ai tachigrafi di funzionare con il servizio OSNMA operativo. Dovrebbe pertanto essere possibile aggiornare il software di un tachigrafo di transizione per utilizzare appieno l'OSNMA non appena sarà disponibile.
- (10) Alla luce dei futuri sviluppi riguardanti la disponibilità e il funzionamento dell'OSNMA, la possibilità di aggiornare il tachigrafo in un'officina o eventuali tecniche di manipolazione del tachigrafo rilevate sul campo, la Commissione può riesaminare l'opportunità di rivedere le specifiche tecniche, compresa l'opportunità di imporre l'uso completo delle capacità dell'OSNMA per il tachigrafo intelligente di transizione.
- (11) È opportuno concedere all'industria tempo sufficiente per attuare le misure transitorie. La richiesta di omologazione dei tachigrafi di transizione dovrebbe pertanto essere possibile almeno fino al 31 dicembre 2023. Dovrebbe inoltre essere possibile continuare a installare tachigrafi di transizione per un periodo di tempo limitato dopo la dichiarazione di servizio OSNMA.
- (12) Le autorità di contrasto dovrebbero essere in grado di riconoscere, una volta terminato il periodo di transizione, se il tachigrafo intelligente installato è dotato di una versione software che gli consente di utilizzare l'OSNMA di Galileo.
- (13) L'attuale data di applicazione di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 impedisce alle autorità di omologazione di rilasciare l'omologazione per apparecchiature a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 in conformità alle modifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 prima del 21 agosto 2023. Tuttavia, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 165/2014, a decorrere da tale data i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro devono essere dotati della nuova versione del tachigrafo intelligente. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 per consentire il rilascio delle omologazioni non appena il presente regolamento entra in vigore.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 è inserito il comma seguente:

«Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l'apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal presente regolamento.».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2023.

IT

Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l'omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l'apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 e dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN All'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 è aggiunta la seguente appendice 17:

«Appendice 17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALL'USO DELL'OSNMA DA PARTE DEI TACHIGRAFI

1. DEFINIZIONI E ACRONIMI

ΙT

1.1. **Definizioni**

Dichiarazione di servizio del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (OSNMA) di Galileo: la dichiarazione della Commissione europea che stabilisce l'entrata dell'OSNMA di Galileo nella sua fase operativa.

Unità elettronica di bordo di transizione: un'unità elettronica di bordo conforme alle disposizioni della presente appendice.

Le unità elettroniche di bordo di transizione sono costruite conformemente al SIS ICD e agli orientamenti sui ricevitori OSNMA applicabili alla fase di prova pubblica dell'OSNMA. Contengono un ricevitore GNSS in grado di utilizzare l'OSNMA disponibile durante la fase di prova pubblica.

Le unità elettroniche di bordo di transizione non sono tuttavia in grado di autenticare i messaggi di navigazione disponibili dopo la dichiarazione di servizio OSNMA, a causa del necessario aggiornamento del materiale crittografico nell'unità elettronica di bordo. È necessario applicare un adeguato aggiornamento software, in modo che tali unità elettroniche possano iniziare a utilizzare l'OSNMA e soddisfare tutti i requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16. Prima dell'aggiornamento, le unità elettroniche di bordo di transizione implementano le funzionalità relative all'OSNMA come specificato nella presente appendice. Le funzionalità non relative all'OSNMA rimangono invariate.

Se viene applicato l'adeguato aggiornamento software, le unità elettroniche di bordo di transizione implementano il SIS ICD e gli orientamenti sui ricevitori OSNMA applicabili alla fase operativa dell'OSNMA e soddisfano tutti i requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16, utilizzando l'OSNMA disponibile durante la fase operativa.

Tachigrafo di transizione: un tachigrafo comprendente un'unità elettronica di bordo di transizione.

1.2. Acronimi

ICD Documento di controllo dell'interfaccia (Interface Control Document)

OSNMA Servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (Open Service Navigation Message

Authentication) di Galileo

SIS Segnale nello spazio (Signal in Space)
VU Unità elettronica di bordo (Vehicle Unit)

2. CONSIDERAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'OSNMA

Al fine di consentire ai veicoli immatricolati per la prima volta di essere muniti della versione 2 dei tachigrafi di seconda generazione, a partire dalla data di introduzione richiesta di cui all'allegato IC, sezione 1, lettera ccc), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799, è necessario omologare, produrre e commercializzare le unità elettroniche di bordo prima della dichiarazione di servizio OSNMA. Per tali unità elettroniche di bordo, denominate unità elettroniche di bordo di transizione, i requisiti relativi all'OSNMA dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16 devono essere adattati in modo che tali unità possano essere omologate e utilizzate sul campo.

Le disposizioni di cui alla presente appendice definiscono i requisiti specifici applicabili alle unità elettroniche di bordo di transizione. Esse si applicano solo alle unità elettroniche di bordo dotate di ricevitore GNSS interno.

ΙT

TRA_001 Le unità elettroniche di bordo di transizione devono comprendere un ricevitore GNSS in grado di utilizzare l'OSNMA disponibile durante la sua fase di prova pubblica.

TRA_002 I requisiti dell'appendice 12 si applicano al ricevitore GNSS incluso nelle unità elettroniche di bordo di transizione con le seguenti interpretazioni:

- il SIS ICD e gli orientamenti per ricevitori OSNMA cui si fa riferimento sono i documenti disponibili per la fase di prova pubblica:
 - Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) User ICD for the Test Phase (IDC dell'utente dell'OSNMA di Galileo per la fase di prova), numero 1.0, novembre 2021,
 - Galileo Open Service Navigation Message Authentication (OSNMA) Receiver Guidelines for the Test Phase (orientamenti per ricevitori OSNMA di Galileo per la fase di prova), numero 1.0, novembre 2021;
- OSNMA è il servizio disponibile durante la fase di prova pubblica;
- SIS è il segnale nello spazio disponibile durante la fase di prova pubblica.

TRA_003 Il ricevitore GNSS incluso nelle unità elettroniche di bordo di transizione deve essere progettato in modo che, in seguito a un aggiornamento del suo software, applicato mediante un aggiornamento del software dell'unità elettronica di bordo, sia pienamente conforme ai requisiti dell'allegato 12, utilizzando l'OSNMA disponibile durante la sua fase operativa.

4. REQUISITI APPLICABILI ALLE UNITÀ ELETTRONICHE DI BORDO DI TRANSIZIONE

Le unità elettroniche di bordo di transizione possono elaborare il segnale OSNMA disponibile durante la sua fase di prova pubblica, ma non sono in grado di segnalare lo stato di autenticazione dei messaggi di navigazione del SIS disponibile durante la fase operativa dell'OSNMA fino a che non viene applicato un adeguato aggiornamento software. Esse pertanto ritengono che le posizioni standard fornite dal ricevitore GNSS siano sempre autenticate.

I requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16 si applicano con le seguenti interpretazioni.

TRA_004 Nell'allegato IC, punto 3.9.15 Anomalia «Conflitto di orari», il requisito 86 è da intendersi nel modo seguente:

Questa anomalia deve attivarsi, **quando non è attivo il modo taratura**, qualora la VU rilevi una discrepanza tra l'orario della funzione di misurazione del tempo dell'unità elettronica di bordo e l'orario proveniente dalle posizioni <u>standard</u> trasmesse dal ricevitore GNSS o dal dispositivo GNSS esterno. Si rileva una «discrepanza di orario» se la differenza tra gli orari è superiore a ± 3 secondi, corrispondente all'accuratezza di cui al requisito 41 bis; quest'ultima è aumentata dello sfasamento massimo dell'ora giornaliero. Questa anomalia deve essere registrata insieme al valore dell'orologio interno dell'apparecchio di controllo. La VU deve effettuare il controllo per attivare l'anomalia «Conflitto di orari» subito prima di regolare automaticamente il suo orologio interno, in conformità al requisito 211.

TRA_005 Nell'allegato IC, punto 3.9.18 Anomalia «Anomalia GNSS», il requisito 88 bis è da intendersi nel modo seguente:

Questa anomalia deve attivarsi, quando non è attivo il modo taratura, <u>qualora il ricevitore GNSS rilevi un attacco</u>, come specificato nell'appendice 12. Dopo che si è attivata un'anomalia di tipo «Anomalia GNSS», la VU non deve generare anomalie GNSS per i successivi 10 minuti.

TRA_006 Nell'allegato IC, Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati, punto 3.12.5 Luoghi e posizioni dove iniziano e terminano i periodi di lavoro giornalieri e/o dove il periodo di guida cumulativo raggiunge le 3 ore, il requisito 110 è da intendersi nel modo seguente:

Insieme a ciascun luogo o posizione, l'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

- il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l'ha rilasciata,
- la generazione della carta,
- la data e l'ora d'immissione dei dati,

- IT
- il tipo di immissione (inizio, fine o 3 ore di periodo di guida cumulativo),
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora pertinenti, se applicabili,
- il valore dell'odometro del veicolo,
- un indicatore che segnali che la posizione è stata ritenuta autenticata.

TRA_007 Nell'allegato IC, Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati, punto 3.12.17 Attraversamenti di frontiera, il requisito 133 *ter* è da intendersi nel modo seguente:

Insieme ai paesi e alla posizione, l'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

- il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l'ha rilasciata,
- la generazione della carta,
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora pertinenti,
- un indicatore che segnali che la posizione è stata ritenuta autenticata,
- il valore dell'odometro del veicolo al momento del rilevamento dell'attraversamento della frontiera.

TRA_008 Nell'allegato IC, Registrazione e memorizzazione nella memoria di dati, punto 3.12.18 Operazioni di carico/scarico, il requisito 133 *octies* è da intendersi nel modo seguente:

Insieme al tipo di operazione e alla posizione, l'apparecchio di controllo deve registrare e memorizzare nella sua memoria di dati:

- il numero della carta del conducente e/o del secondo conducente e lo Stato membro che l'ha rilasciata,
- la generazione della carta,
- la data e l'ora dell'operazione di carico/scarico,
- l'accuratezza del GNSS, la data e l'ora pertinenti, se applicabili,
- un indicatore che segnali che la posizione è stata ritenuta autenticata,
- il valore dell'odometro del veicolo.

TRA_009 Nell'allegato IC, punto 3.23 Regolazione dell'ora, il requisito 211 è da intendersi nel modo seguente:

Le impostazioni dell'ora dell'orologio interno della VU devono essere regolate automaticamente a intervalli di tempo variabili. La successiva regolazione automatica dell'ora deve attivarsi tra 72 e 168 ore dopo la precedente e dopo che la VU ha potuto accedere all'ora del GNSS mediante un messaggio di posizione standard valido in conformità all'appendice 12. La regolazione dell'ora non deve tuttavia mai essere superiore allo sfasamento massimo cumulativo giornaliero dell'ora, come calcolato dal fabbricante della VU conformemente al requisito 41 ter. Se la differenza tra l'ora dell'orologio interno della VU e l'ora del ricevitore GNSS è superiore allo sfasamento massimo cumulativo giornaliero dell'ora, la regolazione dell'ora deve avvicinare il più possibile l'ora dell'orologio interno della VU all'ora del ricevitore GNSS. L'impostazione dell'ora può essere effettuata solo se l'ora indicata dal ricevitore GNSS è ottenuta utilizzando messaggi di posizione standard come indicato nell'appendice 12. Il riferimento temporale per l'impostazione automatica dell'ora dell'orologio interno della VU deve essere costituito dall'ora fornita dal messaggio di posizione standard.

TRA_010 Nell'allegato IC, punto 3.23 Regolazione dell'ora, il requisito 212 è da intendersi nel modo seguente:

La funzione di regolazione dell'ora deve anche consentire la regolazione dell'ora corrente in modo mirato, nel modo taratura.

Le officine possono regolare l'ora:

- scrivendo un valore temporale nella VU utilizzando il servizio WriteDataByIdentifier conformemente alla sezione 6.2 dell'appendice 8,
- oppure richiedendo un allineamento dell'orologio della VU all'ora fornita dal ricevitore GNSS. Ciò è possibile solo se l'ora indicata dal ricevitore GNSS è ottenuta utilizzando messaggi di posizione <u>standard</u>. In quest'ultimo caso deve essere utilizzato il servizio RoutineControl conformemente alla sezione 8 dell'appendice 8.

ΙT

se stampato dopo la longitudine e la latitudine di una posizione registrata o dopo la marcatura oraria (timestamp) relativa al momento della determinazione della posizione, il pittogramma 🖬 indica che tale posizione è stata ritenuta autentica.

TRA_012 Nell'appendice 8, Servizio RoutineControl (regolazione dell'ora), punto 8.1 Descrizione del messaggio, il requisito CPR_065a è da intendersi nel modo seguente:

Il servizio RoutineControl (TimeAdjustment) garantisce la capacità di attivare un allineamento dell'orologio della VU all'ora fornita dal ricevitore GNSS.

Ai fini dell'esecuzione del servizio RoutineControl (TimeAdjustment) la VU deve essere in modo TARATURA.

Precondizione: è garantito che la VU sia in grado di ricevere messaggi di posizione standard provenienti dal ricevitore GNSS.

Finché è in corso la regolazione dell'ora, la VU deve rispondere alla richiesta RoutineControl, sottofunzione requestRoutineResults, con routineInfo = 0x78.

Nota: la regolazione dell'ora può richiedere tempo. Il tester diagnostico deve richiedere lo stato della regolazione dell'ora utilizzando la sottofunzione requestRoutineResults.

TRA_013 Nell'appendice 12, punto 3 Frasi fornite dal ricevitore GNSS, il requisito GNS_4a è da intendersi nel modo seguente:

I dati contenuti nelle frasi AMC fornite dal ricevitore GNSS <u>non devono essere utilizzati</u> dall'unità elettronica di bordo, ad eccezione dei seguenti valori dello stato:

J = Jamming o O = altro attacco al GNSS (mediante controlli di coerenza attuati conformemente al GNS_3a),

V = Void (nullo; la posizione autenticata non è disponibile per altri motivi).

TRA_014 Nell'appendice 12, punto 3 Frasi fornite dal ricevitore GNSS, il requisito GNS_5 è da intendersi nel modo seguente:

I dati contenuti nelle frasi ASA fornite dal ricevitore GNSS non devono essere utilizzati dall'unità elettronica di bordo.

TRA_015 Nell'appendice 12, Unità elettronica di bordo senza dispositivo GNSS esterno, punto 5.2 Trasferimento di informazioni dal ricevitore GNSS alla VU, i requisiti GNS_34 e 36 sono da intendersi nel modo seguente:

Il processore della VU <u>non deve</u> utilizzare informazioni estratte dalla frase AMC, ad eccezione dei seguenti valori dello stato:

J = Jamming o O = altro attacco al GNSS (mediante controlli di coerenza attuati conformemente al GNS 3a),

V = Void (nullo; la posizione autenticata non è disponibile per altri motivi).

Il processore della VU non deve utilizzare informazioni estratte dalla frase ASA.

TRA_016 Nell'appendice 12, punto 6 Elaborazione e registrazione dei dati sulla posizione da parte della VU, il requisito GNS_39 è da intendersi nel modo seguente:

I dati sulla posizione devono essere memorizzati nella VU, insieme a un indicatore che segnali se la posizione è <u>ritenuta</u> <u>autenticata</u>. Quando è necessario registrare i dati sulla posizione nella VU deve applicarsi la regola seguente:

a) se la posizione standard è valida, la posizione standard e la sua accuratezza devono essere registrate nella VU e l'indicatore deve essere impostato su «autenticata».

TRA_017 Nell'appendice 12, punto 6 Elaborazione e registrazione dei dati sulla posizione da parte della VU, il requisito GNS_40 è da intendersi nel modo seguente:

Quando il valore dello stato in una frase AMC ricevuta è impostato su «J» o «O» in conformità al requisito GNS_4a, la VU deve generare e registrare un'anomalia di tipo «Anomalia GNSS», come definita al requisito 88 bis dell'allegato IC e all'appendice 1 (EventFaultType). L'unità elettronica di bordo può effettuare verifiche supplementari prima di memorizzare un'anomalia di tipo «Anomalia GNSS» dopo la ricezione di un valore impostato su «J» o «O».

- **TRA_018** Nell'appendice 12, punto 8 Dati contrastanti sul movimento del veicolo, requisito GNS_42, condizione di attivazione 2, il primo e il secondo trattino dopo la formula sono da intendersi nel modo seguente:
- GnssDistance è la distanza tra la posizione corrente del veicolo e quella precedente, entrambe ottenute da messaggi di posizione standard validi, senza considerare l'altezza,
- OdometerDifference è la differenza tra il valore corrente dell'odometro e il valore dell'odometro corrispondente al precedente messaggio di posizione standard valido.

TRA_019 Nell'appendice 14, Requisiti del protocollo DSRC per l'RTM, punto 5.4.5 Elementi di RtmData, azioni eseguite e definizioni, requisito DSC_41, tabella 14.3, la seconda cella nella riga RTM20, è da intendersi nel modo seguente:

La VU deve generare un valore intero (timeReal dall'appendice 1) per l'elemento di dati RTM20.

La VU deve impostare il valore di RTM20 sull'ora in cui il ricevitore GNSS ha reso disponibile la più recente posizione standard del veicolo.

Se il ricevitore GNSS non ha reso disponibile nessuna posizione <u>standard</u> del veicolo, la VU deve impostare il valore di RTM20 su 0.

TRA_020 Il fabbricante di un'unità elettronica di bordo di transizione omologata deve comunicare alla Commissione le sue versioni del software. La Commissione deve pubblicare tali versioni del software su un sito web accessibile al pubblico.

- 5. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'OMOLOGAZIONE E L'USO DI TACHIGRAFI DI TRANSIZIONE
 - **TRA_021** Le unità elettroniche di bordo di transizione devono essere omologate conformemente ai requisiti dell'allegato IC e delle relative appendici da 1 a 16, integrate dalle disposizioni della presente appendice.
 - **TRA_022** I certificati di omologazione delle unità elettroniche di bordo di transizione e dei tachigrafi di transizione possono essere richiesti solo fino al 31 dicembre 2023 o fino alla data della dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva.
 - **TRA_023** Le unità elettroniche di bordo di transizione possono essere montate su veicoli immatricolati per la prima volta solo fino al 31 maggio 2024 o fino a 5 mesi dopo la data della dichiarazione di servizio OSNMA, se successiva.».



via Guido d'Arezzo, 9 00198 Roma

+39068412630 +39068547539 (fax) emb_it@mfa.gov.ua

№ 6128/22-200-54965

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Ucraina nella Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e ha l'onore di trasmettere in allegato la lettera del Ministero dello sviluppo delle comunità, dei territori e delle infrastrutture d'Ucraina con riferimento all'attuazione del progetto sperimentale sulla gestione dei camion al confine d'Ucraina con l'aiuto di sistema elettronico "Coda telematica al valico di frontiera".

L'Ambasciata d'Ucraina chiede cortesemente lo spettabile Ministero di trasmettere la lettera alle autorità Italiane di competenza.

L'Ambasciata d'Ucraina nella Repubblica Italiana si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione

All. n. 3 pagg.

Roma, lì 11 maggio 2023

DGAP Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della Repubblica Italiana Roma

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ



MINISTRY FOR
COMMUNITIES,
TERRITORIES
AND INFRASTRUCTURE
DEVELOPMENT OF
UKRAINE

пр-т Берестейський, 14, м. Київ, 01135, тел.: (+38 044) 351-40-96, 351-40-01, факс: (+38 044) 351-48-45 Е-mail: miy@mtu.gov.ua сайт: www.mtu.gov.ua

код згідно з ЄДРПОУ 37472062

14, Beresteysky ave., Kyiv, 01135, Ukraine tel: (+38 044) 351-40-96, 351-40-01, fax: (+38 044) 351-48-45
E-mail: miy@mtu.gov.ua
WEB: www.mtu.gov.ua
code according to USREOU 37472062

Competent authorities of foreign governments in the field of transport

The Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine is the central authority within the system of central executive authorities responsible for forming and implementing state policy in the field of road transport and has the honour to address with the following.

We are implementing electronic system «eCherha» at 16 checkpoints in the western direction. After registering through the application, the user will receive a notification about their status in the queue, its progress, and the time of arrival at the checkpoint. The electronic queuing system at the border for vehicles allows carriers to pre-register and be at the checkpoint at a predetermined time. Registration can be done by visiting the website https://echerha.gov.ua/. Attachment to this letter offers detailed instructions regarding operation of the electronic service.

Advantages of the «eCherha» for vehicle drivers: simple algorithm of actions, minimum effort on the part of the user, huge time savings. Advantages for business: reduced losses due to downtime, optimization of business processes, transparency, and the same rules for everyone.

The «eCherha» will become a universal system for all types of transport. From next week, cargo drivers will be able to use it, bus drivers will be able to use it in July, and car owners will be able to use it in August. Our goal is to make border crossing as fast and convenient as possible.

Taking this opportunity, the Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development of Ukraine once again assures in its highest respect the foreign partners and expresses hope for further fruitful cooperation in the field of transport.


Application: on 2 sheets

Deputy Minister

Serhii DERKACH



ДОКУМЕНТ СЕД



Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України



How to join eQueue

INSTRUCTIONS FOR CARRIER with foreign citizenship

- 1. Go to the website: echerha.gov.ua
- 2. Click the **Join queue** button
- 3. If this is your first time using the service, click the **Sign Up** button
- 4. Enter your email address
- 5. Agree with the Privacy Policy and Terms of Service
- 6. Click the **Get code** button
- 7. In a few seconds, a verification code will be sent to the e-mail you specified. Enter the four digits of the code in the corresponding sign-up field.
- 8. Enter the phone number in the following format: +(country code) (operator code) (subscriber number)
- 9. Create a password for further access to the system
- 10. Click the **Sign Up** button
- 11. Congratulations on signing up for the eQueue website! Now click the **Join queue** button.
- 12. Select the international checkpoint and click the **Continue** button.
- 13. In the **Driver Info** section, select your nationality in the **Nationality** field.

Enter the following information in the corresponding fields:

name, surname international passport series and number email phone number

Click the **Additional driver** button or the **Continue** button.

14. Enter your truck details. Select the country of registration, vehicle type and make from the list. Enter the truck number. Indicate whether you are travelling with a semi-trailer.

If you are travelling with a semi-trailer, enter its number in the appropriate field.

Click the **Continue** button.

15. In the **Enter declared cargo** section, indicate whether you are travelling with cargo.

If you are travelling with cargo, enter the number of the customs declaration (MD-2 form) in the appropriate field or the number of another document in the **Other documents** field.

If you are travelling without cargo, attach the vehicle registration certificate in the appropriate place.

Click the **Continue** button.

16. Check and confirm the data.

Important!

If the estimated wait time you see on the screen is less than the time you need to get to the checkpoint, taking into account the time you need to rest, you should postpone further actions on the website. For example, you can move closer to the checkpoint and continue the process of joining the electronic queue there.

Proceed with your registration process: if there are no errors, click the **Join queue** button.

17. You are now in the **Active Queues** section of your personal account. Here you will get information about the wait time and the estimated time of border crossing.

If necessary, you can extend the wait time for 4, 6, 8 or 10 hours. To do this, click the **Details** button and then click **Extend for 4 (6, 8 or 10) hours**. This action can be done once again after arrival in the buffer zone and verification by a representative of the State Service of Ukraine for Transport Safety.

We have made sure that no one violates the conditions of border crossing and the rules of the electronic queue.

We wish you a comfortable border crossing and a safe trip!

The expected border crossing time predicted by the system may change depending on the actual traffic through the checkpoint.